



Repertorio n. 170971

Raccolta n. 10074

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di
settembre in Milano e nel mio studio in Viale Tunisia n. 37.

24 settembre 2015

Avanti a me Dottor **Alessandro Cabizza**, Notaio in Milano ed
iscritto a questo Collegio Notarile, sono presenti i signori:

-**CERRI Marta Giulia**, nata a Milano il 27 marzo 1976, residente

a Cinisello Balsamo, in Via Segantini n. 8,

codice fiscale CRR MTG 76C67 F205G;

-**GALLINA Paolo**, nato a Milano il 30 novembre 1978, residente a

Seregno (MB), in Via Giacomo Leopardi n. 2,

codice fiscale GLL PLA 78S30 F205J.

Detti comparenti, della identità personale dei quali io Notaio

sono certo, previa dichiarazione di essere entrambi cittadini

italiani, convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denomina

nata:

"INVICTUS GYMNASTICS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

A RESPONSABILITA' LIMITATA"

2) La società ha sede in Cinisello Balsamo attualmente in Via

Giovanni Pascoli n. 28.

3) L'oggetto e le altre norme che regoleranno la vita della

società sono quelli risultanti dallo Statuto Sociale, che da

IN TERCINE
UTILE PER LA
REGISTRAZIONE



me Notaio letto ai comparenti e da essi approvato e meco sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

4) Il capitale sociale è fissato in Euro 12.000,00 (dodicimila) e viene sottoscritto dai soci come segue:

-CERRI Marta Giulia per Euro 6.000,00
(seimila)

-GALLINA Paolo per Euro 6.000,00
(seimila).

5) La durata della società è stabilita da oggi fino al 31 dicembre 2015.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2015.

6) L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione; a comporre il primo Consiglio di Amministrazione, vengono nominati i signori:

-SALA Umberto Maria, nato a Milano il 20 febbraio 1968, residente a Cinisello Balsamo via Giovanni Pascoli n. 28, codice fiscale SLA MRT 68B20 F205I, **Presidente;**

-SALA Augusta, nata a Vimercate (MB) il giorno 8 ottobre 1947, residente a Cinisello Balsamo in Via Segantini n. 8, codice fiscale SLA GST 47R48 M052B, **Consigliere;**

-CALABRESE Massimo, nato a Milano il giorno 1 marzo 1967, residente a Vizzolo Predabissi (MI) in Via Pietro Nenni n. 7, codice fiscale CLB MSM 67C01 F205Y, **Consigliere.**

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione verrà data tempestiva nomina della carica.

L'amministrazione della società fino a revoca o dimissioni spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo quindici dello Statuto.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato versato l'intero capitale sociale della società dai soci, come per legge, nel modo seguente:

-CERRI Marta Giulia per Euro 6.000,00 (seimila) mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n. 3205196131-07 emesso in data 22 settembre 2015 dalla "Intesa Sanpaolo S.p.A." filiale 07543 di Cinisello Balsamo;

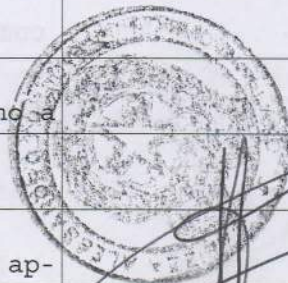
-GALLINA Paolo per Euro 6.000,00 (seimila) mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.3700971339-00 emesso in data 22 settembre 2015 dalla "Banca Popolare di Milano" filiale di Paderno Dugnano

7) I comparenti danno, inoltre, mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente atto costitutivo ed allegato statuto ogni modifica formale o chiarimento che possa venir richiesto dal Registro delle Imprese in sede di deposito.

8) Le spese e le imposte del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

L'importo globale delle spese per la costituzione viene approssimativamente stimato dai comparenti in Euro 1.391,00 (milletrecentonovantuno).

Le parti autorizzano me Notaio alla trattazione dei loro dati



personali, anche sensibili, per la stipulazione del presente atto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano ed in conferma meco lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

Scritto tutto da persona fida su questo foglio del quale occupa le prime tre facciate per intero e fino a qui della quarta, escluse le sottoscrizioni.

F.to Cerri Marta Giulia

F.to Gallina Paolo

F.to Dottor Alessandro Cabizza Notaio L.S.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO NN. 170971/10074 DI REP. E RACC. DR.

ALESSANDRO CABIZZA

STATUTO

Articolo 1

È costituita una società sportiva a responsabilità limitata senza scopo di lucro, con la denominazione sociale di: "INVICUS GYMNASTICS Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata"

Articolo 2

La Società, è senza scopo di lucro e senza alcun legame o preferenza di carattere politico o religioso, ed ha per proprio fine istituzionale lo svolgimento delle seguenti attività:

- la valorizzazione, la promozione, la divulgazione, la prati-

ca di attività sportive dilettantistiche e dello sport a tutti i livelli, con particolare riguardo alla Ginnastica Artistica, sia femminile che maschile, alla Ginnastica Ritmica, alla Ginnastica Aerobica, al Trampolino ed a tutte le attività ludiche correlate alle attività ginnico/sportive, quali il fitness ed il wellness.

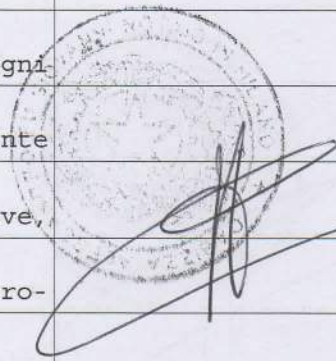
- la diffusione, lo sviluppo e la disciplina delle attività sportive dilettantistiche ad ogni livello sia sul territorio nazionale che internazionale, comprese le attività didattiche, di organizzazione di corsi per l'avvio ed il perfezionamento dell'attività sportiva; l'attività didattica è considerata parte essenziale e prevalente dell'attività;

- l'organizzazione e la promozione di attività ludico/ricreative e di formazione sportiva;

- la tutela della salute dell'atleta e la repressione dell'uso di sostanze che possono alterare le naturali prestazioni nelle attività agonistiche sportive.

La società inoltre, comunque escludendo ogni fine di lucro si propone inoltre di:

- organizzare e gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo quali palestre o campi, nonché dei servizi eventualmente ad essi connessi (quali bar, ristoranti, strutture ricettive, dietro rilascio delle apposite autorizzazioni o licenze), propri o di terzi, per qualsiasi tipo di attività sportiva con l'unico fine di promuovere lo sport, anche attraverso la pro-



mozione e sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici

e privati;

- promuovere e sviluppare le attività sportive dilettantistiche di qualsiasi genere;

- organizzare e gestire squadre sportive in previsione della partecipazione a manifestazioni, gare e concorsi di diverse attività sportive;

- promuovere, organizzare e gestire corsi e/o manifestazioni che includano le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità;

- promuovere e organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali e didattiche atti al perfezionamento dello svolgimento delle attività sportive.

Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

Infine, la Società potrà anche svolgere per il raggiungimento dello scopo sociale, tutte le operazioni commerciali e industriali utili o necessarie, nonché - ma in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico - operazioni finanziarie. In particolare potrà compiere operazioni riguardo all'acquisto, costruzione, gestione, ampliamento degli impian-

ti sportivi compresa l'acquisizione e/o l'acquisto di aree o

immobili da adibire ad impianti sportivi o affini.

La Società avrà la facoltà di assumere, sia direttamente che

indirettamente, ma solo a scopo di investimento e non di col-

locamento, interessenze e partecipazioni in altre società od

imprese, aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

La società si obbliga a conformarsi ed a rispettare le norme e

le direttive del CONI, delle federazioni sportive nazionali e

dei loro organi, comprese quelle di altre organizzazioni o en-

ti sportivi riconosciuti dal CONI, alle quali la società in-

tende affiliarsi aderire. In particolare la società si impegna

ad ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del

CONI.

Articolo 3

La Società ha sede in Cinisello Balsamo (MI). La variazione

della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta

modifica del presente statuto sociale e può essere deliberata

anche dall'organo amministrativo.

Essa potrà istituire altrove, o sopprimere, sedi secondarie,

succursali, uffici, filiali, o rappresentanze, sia in Italia

che all'estero.

Articolo 4

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2048 e potrà essere

prorogata o anticipatamente sciolta.

Articolo 5



Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica, ai quali sono validamente effettuati avvisi o comunicazioni previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal libro soci ovvero al Registro delle Imprese e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 12.000,00 (dodicimila) ed è suddiviso in quote ai sensi di Legge. Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscrivere lo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato, salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla

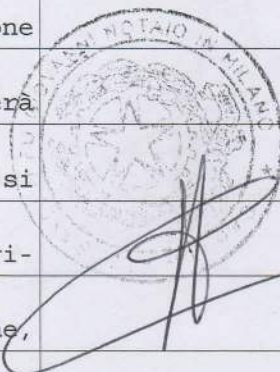
disciplina della società per azioni.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. I soci non possono essere titolari di quote di altre società sportive dilettantistiche.

Articolo 7

Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte con le modalità previste dall'art. 2470 C.C.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo; in mancanza di accordo, la determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 codice civile. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiducia-

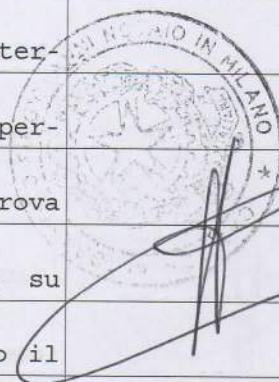


rio) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno socio indicato nel libro soci ovvero nel Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà a tutti i soci in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno

di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denunziatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 codice civile. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nei termini sopra indicati e



quindi se nessun socio intende acquistare detta partecipazione, il socio offerente sarà libero di trasferirla interamente all'acquirente indicato nella denunziatio entro tre mesi dal giorno di ricevimento di quest'ultima da parte dei soci. Qualora la prelazione sia esercitata solo parzialmente, il socio offerente sarà libero di trasferirla interamente all'acquirente indicato nella denunziatio entro tre mesi dalla data di ricevimento di quest'ultima da parte dei soci, ovvero, ove accettati l'esercizio parziale della prelazione, potrà entro lo stesso termine di tre mesi trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato di tre mesi, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione. Le norme suddette non si applicano nel caso che il trasferimento avvenga, anche per atto tra vivi, a favore del coniuge, degli ascendenti o discendenti diretti del socio alienante.

In caso di successione a causa di morte è riconosciuto il diritto di prelazione agli altri soci, sempre ove esistano, da

- esercitarsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuto
e decesso mediante liqui-dazione agli eredi della quota del so-
l cio defunto sulla base del valore di mercato della participa-
- zione riferito al giorno della morte del socio.

o Articolo 7 bis) Recesso del socio

- Quando esista pluralità di soci, il diritto di recesso spetta
i unicamente nei casi previsti dalla legge.

- Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno con-
o corso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la pro-
- roga dei termini.

- Il socio che intende recedere dalla società deve darne comuni-
i cazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomanda-
e ta inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro
a delle imprese della delibera che legittima il recesso, con
- l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domi-
- cilio per le comunicazioni inerenti al pro-cedimento, del nu-
i mero e della categoria delle quote per le quali il diritto di
- recesso viene esercitato.

l Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibe-
l ra, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla
a sua conoscenza da parte del socio.

l Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

- Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta anno-
- tazione nel libro dei soci.

a Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è



privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Al socio che recede deve essere liquidato il valore della partecipazione sociale detenuta, da determinarsi in proporzione al patrimonio sociale calcolato in base al suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In caso di mancato acquisto da parte dei soci o da parte di terzi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Articolo 7 Ter) Esclusione del socio

Sempre quando esista pluralità di soci, con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa ai sensi dell'articolo 2473-bis il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a

titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli

obblighi assunti;

- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione defi-

nitiva;

- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti

della società.

Articolo 8

La Società, con delibera assembleare, può emettere titoli di

debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle

condizioni di legge. La delibera di emissione, che deve risul-

tare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è

iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare

e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 9

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale

e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467

c.c. e delle norme pro tempore vigenti in materia di raccolta

del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e infruttife-

ri.

Articolo 10

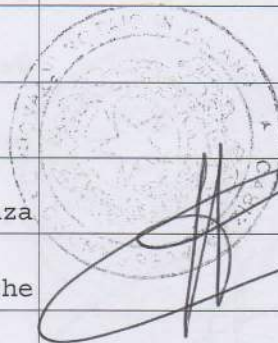
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno

un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approva-

zione.



In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- g) il trasferimento di indirizzo della società all'interno dello stesso comune;
- h) tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario di valore pari o superiore ad euro 100.000,00.

Articolo 11

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito

dei soci, degli amministratori e dei sindaci effettivi (se nominati), non meno di otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora:

- vi sia rappresentato l'intero capitale sociale;
- la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci (ove nominati) partecipi all'assemblea;
- nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Nei casi previsti dal precedente articolo 10 lettere d), e), ed f) è

comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Per introdurre, modificare o sop-



primere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Articolo 12

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci ovvero al Registro delle Imprese.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della Società. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea. Salvo che le decisioni abbiano ad oggetto i punti "f" e "g" dell'articolo 10 le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

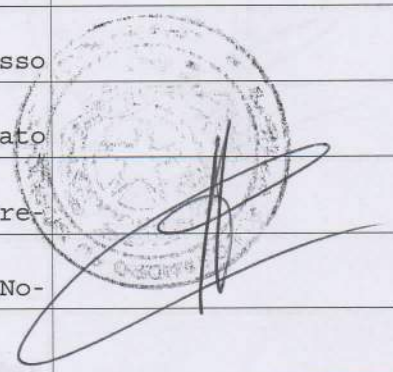
In tal caso l'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci ovvero del Registro Imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero

er- attestazione degli amministratori da cui risulti la sua rego-
di lare iscrizione in detto libro o nel Registro delle Imprese.
en- La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del
eso consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari
ro- vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di
partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi
diritto adeguata informazione. La decisione è adottata median-
te approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di
più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.
ria Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo ini-
zio o nel diverso maggiore termine indicato nel testo della
decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiara-
zione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci
di adottate ai sensi del presente articolo devono essere tra-
ab- scritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13

one L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presi-
dente del Consiglio d'amministrazione, ovvero, in caso di loro
mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea.
con Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo
verbale firmato dal Presidente e dal segretario designato
nell'assemblea. Nei casi previsti dalla legge e quando il Pre-
sidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un No-
taio da lui scelto.

Articolo 14



La Società è Amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri; in quest'ultimo caso le decisioni potranno essere adottate unicamente con il metodo collegiale.

Gli Amministratori, anche non soci, durano in carica a tempo indeterminato o per il periodo stabilito dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

La rappresentanza legale della società spetta all'Unico Amministratore ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica:

- i soggetti che ricoprono una carica analoga in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciute dal CONI;

- i soggetti che sono stati raggiunti da provvedimenti disciplinari degli organi degli enti ai quali la società è affiliata, nonché coloro che sono stati soggetti a squalifiche o sospensioni disciplinari da parte del CONI per periodi superiori all'anno.

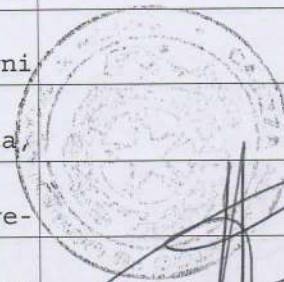
Articolo 15

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria della Società, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 10, con facoltà

un di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attua-
ri; zione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi sol-
ate tanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclu-
siva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci. Può,
mpo inoltre, nominare direttori anche generali nonché procuratori
dei per determinati atti o categorie di atti. Agli amministratori
spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro
ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori
ra- un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso pro-
porzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare
ono un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'ac-
cantonamento per il relativo fondo di quiescenza per la fine
età del mandato con modalità stabilite con decisione dei soci. In
me- caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri dele-
ono gati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di ammini-
strazione al momento della nomina.

Articolo 16

lia- Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente ogni
so- qual-volta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata,
iori con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve perve-
nire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza
il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica,
er la con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'ob-
spet- bligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio
coltà d'amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta la mag-



gioranza dei Consiglieri in carica o il Collegio sindacale, se nominato. La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Articolo 17

Il Consiglio d'amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio d'amministrazione, nei limiti dell'art. 2.381 c.c. in quanto applicabile, può delegare alcune delle proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 18

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio d'amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso d'impedimento del Presidente del Consiglio d'amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, nel caso in cui siano stati nominati più Vice Presidenti, a ciascuno di essi disgiuntamente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

cale, se

Articolo 19

Quando i Soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.A. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalle legge.

minare

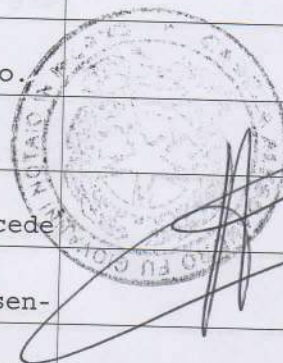
Articolo 20

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

utti i

Articolo 21

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed



alle condizioni di Legge.

Gli utili netti annuali, dedotta una somma corrispondente al 5% di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono interamente reinvestiti nella società per l'esclusivo perseguimento dei fini istituzionali. Non è consentito, nemmeno in forme indirette, procedere alla ripartizione tra i soci.

Articolo 22

L'assemblea, in caso di scioglimento della Società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio netto di liquidazione dovrà essere devoluto, in ossequio alle previsioni dei competenti organismi di controllo vigenti, ai fini sportivi, assegnandolo ad altra entità sportiva dilettantistica ovvero secondo le modalità previste dal Coni, dagli enti sportivi di appartenenza, o da altro ente competente in materia e fatte salve diverse destinazioni imposte dalle leggi vigenti pro tempore.

Articolo 23

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e nei limiti di compatibilità le normative previste dal CONI, dalle federazioni sportive di appartenenza e dei loro organi. Si osserva che il termine "statuto" è stato qui adottato per consuetudine e per maggior chiarezza in alternativa al termine "atto costitu-

tivo" previsto dal Codice Civile.

F.to Cerri Marta Giulia

F.to Gallina Paolo

F.to Dottor Alessandro Cabizza Notaio L.S.

Copia conforme all'originale, composto
di 6 fogli muniti delle firme prescritte
dalla legge notarile, che si rilascia oggi,
in carta libera per uso amministrativo
Milano, 24 settembre 2015

